

Ai gentili clienti
Loro sedi

Novità in arrivo per l'invio dei certificati di gravidanza e di denunce di infortunio

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **il Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69** - c.d. "Decreto del Fare" - nell'ottica della riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, **è intervenuto**, tra l'altro - subordinatamente all'entrata in vigore di specifici decreti ministeriali - **in merito**: *i)* alla **trasmissione telematica all'INPS del certificato medico di gravidanza** indicante la data presunta del parto, del certificato di parto o d'interruzione di gravidanza; *ii)* **all'abrogazione della denuncia di infortunio all'autorità di pubblica sicurezza**. Relativamente al primo punto, **sarà l'INPS**, una volta ricevute le certificazioni prescritte per legge, a mettere a disposizione del datore di lavoro le certificazioni telematiche tramite: *i)* **invio alla casella di posta elettronica** da egli indicata; *ii)* **mediante accesso diretto al sistema INPS** autorizzato con l'attribuzione di apposite credenziali. Tuttavia, **fino alla definitiva operatività delle nuove modalità di natura telematica**, **le lavoratrici resteranno obbligate a consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza** indicante la data presunta del parto e la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto o dell'interruzione di gravidanza. Inoltre, **verrà meno l'obbligo per i datori di lavoro di denunciare**, entro due giorni, **all'autorità di Pubblica Sicurezza** del comune in cui è avvenuto, **l'accadimento infortunistico che abbia avuto per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni**. Tale adempimento, però, **verrà meno soltanto decorsi 180 giorni dalla emanazione del decreto interministeriale che dovrà definire le regole tecniche per la realizzazione**, per il funzionamento ed il trattamento dei dati **del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (di cui l'acronimo SINP)**.

La futura modalità di trasmissione telematica delle certificazioni di maternità

L'art. 21 del D.Lgs. n. 151/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità – **prevede a carico delle lavoratrici una serie di obblighi di natura certificatoria** connessi alla propria maternità:

Certificazioni da inviare all'INPS in caso di gravidanza per le lavoratrici madri	
Prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria	La lavoratrice deve consegnare il certificato medico indicante la data presunta del parto: <ul style="list-style-type: none">♣ al datore di lavoro♣ all'Istituto erogatore dell'indennità di maternità
Entro trenta giorni dalla nascita del figlio	La lavoratrice deve presentare il certificato di nascita del figlio . In alternativa è altresì possibile presentare la relativa dichiarazione sostitutiva redatta quale atto di notorietà ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

L'art. 34 del Decreto Fare ha previsto ora che le suddette certificazioni possano essere trasmesse all'Istituto assicuratore esclusivamente per via telematica

Le nuove modalità di presentazione delle certificazioni prescritte alle lavoratrici in gravidanza: novità del decreto Fare	
Certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto	Tale certificato deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
Trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza	Tale certificato deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

Osserva

In buona sostanza, vengono estese anche alla maternità le stesse modalità di trasmissione delle certificazioni di malattia

Ad ogni modo, è bene rammentare che, **le predette modalità di trasmissione non sono ancora operative**: la nuova procedura troverà applicazione, infatti, **soltanto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di un apposito decreto interministeriale**.

Osserva

Il decreto in esame dovrà essere emanato, di concerto tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze, **entro sei mesi dalla data di pubblicazione del D.L. n. 69/2013 e pertanto entro il 21 dicembre 2013**, con cui saranno precisate le specifiche modalità operative

Successivamente all'entrata in vigore delle nuove modalità di trasmissione delle predette certificazioni, **sarà compito dell'INPS mettere a disposizione del datore di lavoro le certificazioni telematiche:**

- tramite **invio alla casella di posta elettronica da egli indicata;**
- mediante **accesso diretto al sistema INPS** autorizzato con l'attribuzione di apposite credenziali.

Fino alla definitiva operatività delle nuove modalità di natura telematica, pertanto, le lavoratrici resteranno obbligate a consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto e la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto o dell'interruzione di gravidanza.

La futura abrogazione dell'obbligo di denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza degli infortuni sul lavoro

L'art. 32, comma 6 del Decreto Fare è intervenuto, in termini programmatici, **sulle modalità di conoscenza da parte della pubblica autorità degli accadimenti infortunistici**, utilizzando le risorse tecniche che saranno adottate attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale che procederà a definire le regole per la realizzazione ed il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (di cui l'acronimo SINP).

Osserva

Sul punto, si rammenta che, **l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008** (testo Unico sulla sicurezza) **ha istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro** (di cui l'acronimo SINP), **al fine di:**

- **fornire dati utili per orientare**, programmare, pianificare e valutare **l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;**
- per **indirizzare le attività di vigilanza**, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, **anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.**

Il **sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) non ha mai trovato attuazione** pratica in quanto non è ancora stato emanato il decreto interministeriale che stabilisce le regole tecniche per la relativa realizzazione, per il funzionamento ed il trattamento dei dati.

Ad ogni modo, **si anticipa che**, secondo quanto previsto dal decreto fare, **dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale**, sarà abrogato l'art. 54 del D.P.R. n. 1124/65 – T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Osserva

Si rammenta che, **la predetta disposizione attualmente impone l'obbligo per i datori di lavoro di denunciare**, entro due giorni, **all'autorità di Pubblica Sicurezza del comune in cui è avvenuto, l'accadimento infortunistico che abbia avuto per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.**

Peraltro, **sempre a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto interministeriale**, che dovrebbe regolamentare il SINP, **saranno apportate modificazioni** all'art. 56 del D.P.R. n. 1124/65. Detta disposizione attualmente prevede che:

- **l'Autorità di pubblica sicurezza**, appena ricevuta la denuncia dal datore di lavoro, è tenuta a trasmetterne una copia alla D.T.L. nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio, per ogni evento in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali prevederne la morte od un'inabilità superiore ai trenta giorni.
- **il settore ispezione dell'ufficio periferico ministeriale** - entro quattro giorni dal ricevimento della predetta denuncia - **deve procedere ad eseguire un'inchiesta**, al fine di accertare, tra l'altro, la **natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato**, le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio, la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, nonché l'identità dell'infortunato ecc.;

Invece, **una volta entrate in vigore le modifiche dettate dal Decreto Fare**, le autorità di pubblica sicurezza **saranno tenute ad acquisire telematicamente i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni direttamente dall'INAIL, mediante accesso telematico al SINP.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO